

~~2~~

RGE.

TRIBUNALE DI NAPOLI

- V sezione civile -

Il giudice dell'esecuzione

- visti gli atti del procedimento n. _____ proposto da BANCA _____ nei confronti di XXX
____ e YYY _____ con atto di pignoramento trascritto il 23 aprile 1998 ai nn.
6921/4856 Conservatoria RR.II. Napoli 1°;
- letto il ricorso in opposizione depositato il 4 ottobre 2013 da YYY _____ ;
- sentite le parti nelle udienze fissate;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. E' da escludere l'applicabilità della disciplina della legge 7 marzo 1996, n. 108, dato che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato il giorno 18 dicembre 1995. L'ipotesi - prospettata in via subordinata - che, comunque, l'istituto bancario avrebbe approfittato delle condizioni integranti il previgente delitto di usura è francamente in sé scarsamente credibile e contrasta con la misura degli interessi pattuiti (il 14% annuo contrattuale e quello di mora ragguagliato al tasso ufficiale di sconto maggiorato di punti 8,50), del tutto adeguati all'epoca della stipulazione e addirittura inferiori al tasso soglia della sopravvenuta legge n. 108/96 fino al marzo del 1998 (il tasso di mora indicato era pari a quello contrattuale del 14,00%, mentre il tasso soglia era del 14,22%). Tale subordinata ipotesi è distante anche da quella formulata nella addotta richiesta di archiviazione del P.M. imperniata tutta sul possibile superamento dei tassi soglia; ed è infine priva di alcun supporto probatorio, utile ad assicurarle un apprezzabile *fumus*.

2. Si deve e si può argomentare, dunque, solo in relazione al superamento, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, dei tassi soglia "antiusura" per effetto dell'applicazione delle clausole di determinazione degli interessi, previste in un contratto validamente stipulato. Sul punto soccorre l'autorità della Suprema Corte, che - di recente - con interpretazione delle norme di legge favorevole al debitore - ha statuito in ordine ai rapporti non esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, che, ai sensi dell'art. 1 di tale legge e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., debba ritenersi operare la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (Cass. sez. I, 11.1.2013, n. 602).

Per i rapporti non esauriti gli interessi eccedenti i tassi soglia sono, dunque, purtuttavia dovuti, ma nel limite di tali tassi.

Orbene, nel caso di specie, al fine di negare l'esistenza di un *fumus* tale da autorizzare la sospensione del processo di esecuzione, è necessario e sufficiente rilevare che le somme versate, nel corso del processo e a distanza di molti anni dalle scadenze contrattuali, corrispondono all'incirca al debito in linea capitale, di talché in nessun modo possono ritenersi coperti gli interessi anche solo semplicemente legali (tanto meno quelli soglia) e le non irrilevanti spese processuali. Vero è che un calcolo approssimativo sulla base dei tassi soglia periodicamente rilevati e tenendo conto dei parziali pagamenti, imputati prima al capitale e poi agli interessi, come per contratto e per legge (art. 1194 c.c.), conduce a valutare l'esistenza ad oggi di una debitoria residua di circa € 58.000,00, oltre spese.

Le contestazioni in merito alla misura del credito non hanno qui rilievo, potendo e dovendo valutarsi esse nella competente sede distributiva, senza essere idonee a legittimare l'arresto di una procedura esecutiva legittimamente fondata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 615, 616, 624 c.p.c., a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell' 8 ottobre 2013,

RIGETTA

- l'istanza di sospensione del processo proposta da **YYY**, compensando le spese della fase cautelare;
 - assegna il termine di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito a mezzo atto di citazione da notificare alle controparti nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà e conseguente iscrizione della causa nel ruolo degli affari contenziosi
 - rinvia il processo esecutivo per ulteriore controllo delle attività in corso al 28 gennaio 2014.
- Napoli, 16 ottobre 2013

Il giudice dell'esecuzione
(Antonio Casoria)

VI E' FIRMA DIGITALE